



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. (0124) 48.000

Fax (0124) 48.568

Cod. Fisc. 85501210018 – Partita IVA 02511270015

e-mail: busano@ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile del Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 130 del 27/05/2025

Responsabile del Servizio: ROLLE Bartolomeo

OGGETTO:**DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CUP J63C24000960005 – CIG: B6A71EFCEC**

Firma dell'organo che ha emesso la seguente determina:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROLLE Bartolomeo)

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa infrascritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. Impegno n.

Busano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to POMATTO Eliana)**VISTO: IL SINDACO**
(F.to VASSALLO Carlo)**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **19/06/2025**, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000**L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE**
(GUGLIELMETTI Alessia)

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 130/

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CUP J63C24000960005 – CIG: B6A71EFCEC

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 27 del mese di maggio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n° 48, che indica tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco;
- l'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018 n°113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n° 132 che ha autorizzato per l'anno 2020 la spesa di 17 milioni di euro, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022 per progetti finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 30-12-2023, adottato ai sensi dell'art.1, comma 677 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che definisce modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché la ripartizione delle risorse stanziare dall'art.1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022. N. 197, così come incrementate dall'art. 3-ter del decreto legge 13 novembre 2023, n.159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.48

RICHIAMATI altresì:

- Il Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana sottoscritto il 29.03.2024 con la Prefettura di Torino con il quale le parti si impegnano a dare sviluppo ai sistemi di videosorveglianza per il prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nonché la promozione del rispetto del decoro urbano;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di “Ampliamento sistema di videosorveglianza” dando atto che la spesa di € 43.920,00 sarà finanziata attraverso l'utilizzo di risorse comunali per il 50% dell'importo complessivo pari ad € 21.960,00 e per il restante 50% pari ad € 21.960,00 con contributo a carico dello Stato;
- La nota della Prefettura di Torino, prot. n. 231735 del 11/12/2024, pervenuta in data 16/12/2024 prot. n. 5123 con la quale comunicava che il Comune di Busano è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana per l'importo di € 21.960,00;

VISTA La deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza;

ACQUISITO per l'intervento il seguente codice CUP: J63C24000960005;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Ampliamento del sistema di videosorveglianza;
- Importo del contratto: 32.900,00 euro oltre IVA 22%;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a euro 5.000,00, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere garanzia per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 16/04/2025 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 28/04/2025), tramite la piattaforma telematica Acquistiinrete, è stata richiesta offerta per l'affidamento in

parola all'operatore economico: ERRE ELLE NET S.r.l. (p.i. 09644530017) con sede a Torino (TO) in Corso Bernardino Telesio n. 23G;

VISTA l'offerta ricevuta in data 28/04/2025 per euro 32.900,00 oltre IVA come per legge;

VISTO il report della procedura n. 5289871 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l. (p.i. 09644530017) con sede a Torino (TO) in Corso Bernardino Telesio n. 23G le attività in parola per un importo di euro 32.900,00 oltre IVA come per legge di euro 7.238,00 per un totale complessivo di euro 40.138,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACQUISITI, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto:

- CIG B6A71EFCEC
- CUP J63C24000960005

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. 36/2023;
- ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Società in questione è stato acquisito agli atti il DURC on line che ha dato riscontro regolare;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, il fornitore ha formalmente assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/05/2005, con la quale i capitoli di riferimento sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare in via definitiva ed efficace l'affidamento dell'appalto dei lavori per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza in favore della ditta ERRE ELLE NET S.r.l. (p.i. 09644530017) con sede a Torino (TO) in Corso Bernardino Telesio n. 23G, per un importo di aggiudicazione di € 32.900,00 oltre Iva 22%;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 40.138,00 di cui € 7.238,00 per IVA 22% nel seguente modo:

- € 21.960,00 alla Missione 03 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 corrispondente al Cap. 3090/6 (Cod. PDC V° livello U.2.02.01.04.002) ad oggetto: “Impianto di video sorveglianza (Contr. Stato E. 4056)” del bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;
 - € 17.391,23 alla Missione 03 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 corrispondente al Cap. 3090/4 (Cod. PDC V° livello U.2.02.01.04.002) ad oggetto: “Impianto di video sorveglianza (Avanzo vincolo mutui)” del bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;
 - € 786,77 alla Missione 03 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 corrispondente al Cap. 3090/7 (Cod. PDC V° livello U.2.02.01.04.002) ad oggetto: “Impianto di video sorveglianza (AA Vinc. Trasf)” del bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;
4. Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto affidatario della procedura di appalto in oggetto;
5. Di dare atto che:
- a. l’impresa ha autocertificato di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste degli artt. 94-987 del d.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b. ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’impresa si è formalmente assunta l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c. ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1456 del Codice Civile il contratto stipulato con la presente determinazione si risolve in tutti i casi in cui le transazioni o i movimenti finanziari dallo stesso derivanti vengano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
 - d. il contratto stipulato con la presente determinazione si risolve qualora si accertasse che l’impresa ha reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’affidamento di cui alla presente determinazione;
 - e. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
6. Di dare atto che la presente determinazione assume carattere contrattuale secondo la vigente normativa in tema di lavori pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la spesa di cui sopra dovrà essere imputata al bilancio di previsione all’esercizio 2025 in quanto l’esigibilità della spesa, ossia la prenotazione del servizio o la fornitura del bene sarà eseguita nell’anno indicato;